

Allegato "B" all'Atto Rep. n. 22720

Racc. n. 13960

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DI DIRITTO PRIVATO
"ASILO INFANTILE "Cav. Dottor Canio Pafundi" di Oppido Lucano ETS"

Art. 1 – Origine

L'Asilo infantile di Oppido Lucano è sorto fin dal 1926 per la munificenza del Cav. Dr. Canio Pafundi, il quale lasciò a tale scopo tutto il suo patrimonio, "niuna cosa esclusa". Ed in segno di gratitudine verso il munifico fondatore, la benefica istituzione è dedicata al nome del Cav. Dr. Canio Pafundi, ed ha sede nel Comune di Oppido Lucano.

Fin dal suo nascere l'Asilo fu preso sotto la tutela della Congrega di Carità (successivamente E.C.A.) di Oppido Lucano, membro della Commissione voluta dal testatore per l'amministrazione dell'ente morale. La Congrega col denaro ricavato dal patrimonio del fondatore e col sussidio governativo di Lire 50.000 (cinquantamila), iniziò e condusse a termine la costruzione dell'edificio che fu edificato di pianta nel rione Paschiere secondo il progetto approvato dal R. Provveditorato alle OO.PP. per la Basilicata.

Detto edificio, [che al tempo della costruzione, 1930, aveva il valore reale di oltre Lire 150.000 (centocinquantamila)], è stato demolito verso la fine degli anni novanta e ricostruito in Via G. Lamponio s.n.c. dall'Amministrazione Comunale di Oppido Lucano, attualmente concesso in comodato d'uso all'Ente.

L'Asilo Infantile o Scuola Materna "Dr. Canio Pafundi" è stato riconosciuto Ente d'Istruzione e di educazione ai sensi dell'art. 123 del Regolamento Generale sui servizi dell'istruzione, approvato con R.D. 26-04-1928 n. 1297, in conformità dell'approvazione del Regolamento concesso dal R. Provveditorato agli Studi per la Basilicata in data 01-02-1932, prot. n. 969.

Per espresso desiderio del fondatore, l'Asilo Infantile è stato eretto in Ente Morale, ai sensi della Legge del 17 luglio 1890 n. 6972, e successive modificazioni, giusta il summenzionato Regio Decreto n. 401 emesso in data 23 agosto 1946, registrato presso la Corte dei Conti in data 7 dicembre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 16 dicembre 1946.

L'"ASILO INFANTILE "Cav. Dottor Canio Pafundi" di Oppido Lucano", con atto ai rogiti del Notaio Vito Pace di Potenza, in data 21 settembre 2015, rep. 14472/8016, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Potenza in data 28 settembre 2015, al n. 4655 serie 1T, è stato trasformato in Associazione di diritto privato, e, successivamente, è stata iscritta al n. 81 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Basilicata, in forza di Determinazione Dirigenziale n. 11AB.2019/D.00761 del 2 agosto 2019.

Ora L'"ASILO INFANTILE "Cav. Dottor Canio Pafundi" di Oppido Lucano", in linea di continuità con la propria storia e le proprie finalità di interesse generale, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore").

Art. 2 – Costituzione e denominazione

Ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, così come attuata dal D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, come espressamente richiamato dall'art. 28 della Legge Regionale 14 febbraio 2007 n. 4, nonché ai sensi del D.Lgs n. 117/2017,

*Registrato a Potenza
il dì 11 agosto 2022
al n. 3527 serie 1T*

è costituita l'Associazione riconosciuta denominata:

"ASILO INFANTILE "Cav. Dottor Canio Pafundi" di Oppido Lucano ETS",
soggetta alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, della vigente legislazione in materia e del presente Statuto.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Oppido Lucano (PZ), alla via Generale Lamponio s.n.c. .

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi amministrative e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - Scopo

L'Associazione, apolitica ed apartitica, nel rispetto delle originarie finalità statutarie dell'Ente Morale dal quale proviene, non ha alcun fine di lucro, non distribuisce utili e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente finalità nell'ambito della solidarietà sociale che si esplicano nello svolgimento della propria attività nel settore della educazione, finalizzata ad assicurare una crescita sana ed armonica del minore, volta a favorirne un suo positivo inserimento nell'ambito del tessuto sociale di appartenenza.

Essa ha principalmente per scopo quello di accogliere e custodire i bambini, con particolare attenzione a quelli appartenenti a famiglie indigenti, di ambo i sessi, di età non eccedente i sei anni, del Comune di Oppido Lucano e, in seconda istanza, anche di Comuni limitrofi e, comunque, rientranti nell'ambito del territorio della Regione Basilicata, provvedendo alla loro educazione fisica e morale, nonché alla loro crescita culturale.

L'Associazione persegue, altresì, le seguenti attività di interesse generale:

- attività di educazione e protezione dell'infanzia e dei giovani in genere come sostegno all'azione della famiglia e non in sua sostituzione;
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi e didattici connessi;
- attività di socializzazione della comunità attraverso iniziative e attività volte a favorirne l'incontro e l'impegno in forme aggregative, la crescita morale e culturale;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'esercizio delle attività scolastiche e parascolastiche si svolge nei locali,

concessi in comodato dal Comune di Oppido Lucano, ubicati in via Generale Lamponio s.n.c., nel rispetto della normativa pubblica in materia di asili nido o strutture analoghe, scuole dell'infanzia, unitamente allo svolgimento di tutti i servizi di supporto quali la refezione, il trasporto degli alunni da e verso casa o per attività didattica o ludica, la custodia e l'assistenza in orari pre e post scolastici o nei periodi di chiusura delle scuole.

L'Associazione privilegia l'attenzione alle situazioni di disagio sociale, familiare o individuale favorendo l'accesso delle fasce più indigenti alle proprie attività anche attraverso facilitazioni economiche, ivi compresa la gratuità delle prestazioni nei casi più gravi.

Sono consentite tutte le attività connesse a quella principale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il supporto e l'assistenza alle famiglie per l'educazione dei figli, l'organizzazione di corsi, conferenze e seminari a carattere culturale, educativo, formativo, sociale e ricreativo, le attività culturali aventi attinenza con le proprie finalità statutarie nonchè con la storia e l'ambiente locali ivi compresa l'edizione di pubblicazioni anche in formato multimediale.

Nell'ambito della Regione Basilicata, può essere assunta la gestione di attività analoghe purchè ne sia possibile l'esercizio secondo i principi del presente Statuto e non vi siano ricadute economiche negative per l'Associazione. Possono altresì essere esercitate in via residuale tutte quelle attività economiche che siano correlate o possano essere di supporto alle attività istituzionali, oppure che consentano di incrementarne la redditività, il tutto nei limiti di quanto consentito e previsto dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

E' fatto divieto all'Associazione - e per essa al Consiglio Direttivo - di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse e accessorie.

L'Associazione, del pari, mantenendo la propria identità ed autonomia, coopera con Enti pubblici o privati e può altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie e nel rispetto della normativa di cui al Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari, il tutto nei limiti di cui all'articolo 17 del medesimo Codice e come indicato nel successivo articolo 29.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai beni mobili, nonchè dai rapporti giuridici attivi e passivi, oggetto di rilevazione secondo le vigenti norme di legge, nonchè risultanti dai libri contabili depositati presso la segreteria dell'Ente alla data di approvazione del presente statuto e come analiticamente elencati nei relativi inventari; il tutto oggetto di apposita perizia giurata di stima, allegata all'atto di adeguamento dell'Ente stesso.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a) acquisti, eredità, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili;
- b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita ed è indivisibile finché dura l'Associazione, fermo restando quanto previsto in materia dal Codice del Terzo Settore.

Art. 7 - Mezzi

L'Associazione "ASILO INFANTILE "Cav. Dottor Canio Pafundi" di Oppido Lucano" ritrae i mezzi necessari per l'esecuzione della sua attività istituzionale:

- a) dal reddito del proprio patrimonio mobiliare e, ove si realizzasse, immobiliare;
- b) dai contributi annui versati dai soci fondatori, e precisamente:
 - Parrocchia "Santi Pietro e Paolo Apostoli" di Oppido Lucano: Euro 100,00 (cento virgola zero zero) annui;
 - "Comitato per l'Asilo Infantile Dr. Canio Pafundi di Oppido Lucano": Euro 100,00 (cento virgola zero zero) annui;
- c) dalle rette versate, a titolo di quota associativa, dai soci partecipanti;
- d) da contributi erogati da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e delle prestazioni fornite dall'Associazione;
- e) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Art. 8 - Soci

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato alla fase costituente deliberando l'allora trasformazione dell'Ente Morale nella presente Associazione;
- b) soci partecipanti: si considerano tali tutti coloro che verranno ammessi previa presentazione di apposita domanda scritta secondo quanto prescritto dal successivo art. 9;
- c) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea ordinaria dei soci a fronte del costante impegno, anche di carattere economico, profuso in favore dell'Associazione e che maggiormente si sono distinti nell'ambito delle attività associative della stessa.

Art. 9 - Ammissione e requisiti dei soci

Le domande di ammissione a socio partecipante devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Riguardo ad esse deciderà il Consiglio Direttivo secondo criteri ispirati a principi di imparzialità e non discriminazione, con adeguata motivazione.

Potranno essere ammessi come soci tutti coloro che condividano le finalità educative e culturali dell'Associazione e si impegnino al perseguimento delle stesse nell'ambito dell'Associazione medesima.

Per acquisire la qualifica di socio partecipante, il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- se persona fisica:

maggiore età e pieno godimento di diritti civili; se minorenne, la domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità

genitoriale sul medesimo;

- se ente, impresa, persona giuridica o altro organismo diverso dalla persona fisica:

assenza di condanne penali passate in giudicato e, in caso di imprese/società, assenza di sentenze dichiarative di fallimento o di istanze di ammissione a procedure concorsuali.

Sulla nomina a soci onorari o benemeriti deciderà l'Assemblea ordinaria dei soci, fermo restando i suddetti principi di imparzialità e non discriminazione.

La decisione del Consiglio Direttivo è sindacabile e la stessa sarà assunta nel rispetto del principio di democraticità e non discriminazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Nel caso di rigetto della richiesta di ammissione, l'aspirante socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Tutti i provvedimenti emessi sulla base del presente articolo sono adottati in conformità del principio di non discriminazione e di democraticità, previa congrua, documentata e ragionevole motivazione.

Art. 10 - Diritti e obblighi degli associati

Tutti i soci hanno eguali diritti e obblighi.

I soci usufruiscono dei servizi prestati dall'Associazione e hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie della stessa.

La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e il regolamento dell'Associazione, ove adottato; accettare ed eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci.

I soci partecipanti, inoltre, sono tenuti a versare la quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, come meglio precisato al successivo articolo 21.

Art. 11 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per recesso volontario, esclusione, decadenza e morte. I soci receduti, i soci esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative nè a contributi già versati a qualunque titolo nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I provvedimenti di esclusione e decadenza sono adottati in conformità del principio di non discriminazione e di democraticità, debbono recare la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata e la stessa deve essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

In tutti i predetti casi il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 12 - Recesso

Il socio recedente ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo il proprio recesso.

Il recesso unilaterale decorre dalla data della stessa comunicazione, ma deve venire espressamente indicato sul libro dei soci e ratificato dal Consiglio

Direttivo.

Art. 13 - Esclusione del socio

L'Assemblea ordinaria può escludere il socio che in qualunque modo danneggi anche moralmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci.

Art. 14 - Decadenza

La qualità di socio partecipante si perde per decadenza in seguito al mancato pagamento della quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, come meglio precisato al successivo art. 21.

Spetta al Consiglio Direttivo dichiarare la decadenza del socio partecipante.

Art. 15 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, ove previsto;
- d) il Revisore dei Conti.

Art. 16 - Durata cariche sociali

Tutte le cariche sociali, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, hanno durata quinquennale, sono rinnovabili, salva diversa determinazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 17 - Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) quando ne è fatta richiesta motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo - ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età anagrafica - con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante comunicazione scritta indirizzata ai soci fondatori e ai soci benemeriti, a mezzo telegramma o telefax, posta elettronica certificata, ovvero con qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, e mediante affissione del relativo avviso di convocazione nei locali dell'Asilo, per i soci partecipanti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché la data della seconda convocazione, che non potrà essere indetta prima di 24 (ventiquattro) ore dalla precedente.

In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto ad 8 (otto) gior-

ni.

Art. 18 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia, per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché la modifica del presente Statuto, occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Nell'Assemblea, ogni socio potrà rappresentare, con regolare delega scritta, non più di altri 3 (tre) soci.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.

I verbali delle adunanze dell'Assemblea sono redatti dal segretario e sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di avvalersi dell'intervento di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo, questi, da segretario. L'intervento del Notaio sarà sempre necessa-

rio per verbalizzare le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria.

Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 19 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente, per alzata di mano; su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, salvo che qualcuno degli Associati si opponga a tale modalità prima della deliberazione; il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Tutti i soci hanno pari diritto di voto.

Art. 20 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, e tra essi, il suo Presidente;
- c) eleggere il Revisore dei Conti;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare in ordine alla nomina a socio onorario o benemerito, ai sensi del precedente art. 9, ultimo comma;
- f) deliberare in ordine all'esclusione di un socio, ai sensi del precedente art. 13;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario demandatogli dal presente statuto ovvero sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- in sede straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto;
- b) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario demandatogli dal presente statuto ovvero sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, nonché dalla legge.

Art. 21 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) membri ed attua le deliberazioni dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente vengono designati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente; nonchè elegge il Vice Presidente, il segretario e le altre cariche che riterrà opportune.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, l'assemblea ordinaria dei soci, tempestivamente convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo - ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal VicePresidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età anagrafica - procederà alla sua sostituzione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto riservato all'Assemblea dei soci, ed in partico-

lare ha il compito di:

- 1) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - 2) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
 - 3) determinare, annualmente, l'ammontare della quota associativa che sono tenuti a versare i soci partecipanti, disciplinando preventivamente le eventuali ipotesi di esonero parziale dalla relativa contribuzione;
 - 4) fissare i termini e le modalità entro cui la detta quota associativa dovrà essere versata dai soci partecipanti;
 - 5) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci partecipanti per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio partecipante, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - 6) deliberare in ordine alle ipotesi di decadenza dalla qualità di socio partecipante, ai sensi del precedente articolo 14;
 - 7) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci partecipanti, ai sensi del precedente art. 9;
 - 8) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
 - 9) approvare il regolamento dell'Associazione;
 - 10) deliberare sui contratti da stipulare nell'interesse dell'Associazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio Direttivo all'esercizio dei relativi adempimenti;
 - 11) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
 - 12) deliberare in ordine all'alienazione dei beni, anche immobili, rientranti nel patrimonio dell'Associazione e non destinati a finalità istituzionali proprie dell'Associazione. In tali ipotesi, andrà contestualmente stabilito il reimpiego dei proventi scaturenti dalle suddette alienazioni da utilizzarsi per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - 13) predisporre ed attuare i programmi di lavoro e di intervento dell'Associazione, secondo le direttive impartite dall'Assemblea ordinaria dei soci, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del superiore art. 20;
 - 14) individuare i dipartimenti operativi dell'Associazione e procedere alla nomina dei Responsabili;
 - 15) deliberare su eventuali accordi di collaborazione fra l'Associazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;
 - 16) deliberare su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dall'Associazione;
 - 17) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
- Il Consiglio Direttivo può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.
- L'incarico dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio e salvo co-

munque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

Art. 22 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione del Consiglio stesso ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve, altresì, essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei consiglieri in carica.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta con comunicazione scritta, spedita con almeno cinque giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, posta elettronica certificata, ovvero con qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato con almeno due giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della adunanza, il luogo e l'ora.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente sotto la presidenza del Presidente - ovvero in caso di sua assenza o impedimento del Vice-Presidente, ovvero del Consigliere più anziano di età anagrafica - con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art. 23 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o per singoli atti.

Il Presidente, inoltre:

- a) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- b) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;
- c) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 24 - Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo è designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 25 - Segretario

Il Segretario esercita le funzioni demandategli dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Organo di Controllo

L'Associazione può nominare, salvo i casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge, l'Organo di Controllo, che è composto anche da un solo membro (c.d. organo monocratico) nominato dall'Assemblea dei Soci.

L'Organo di Controllo è l'organo che controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, vigila sul rispetto dello Statuto e della legge, nonché sui principi di corretta amministrazione, sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte.

L'Organo di Controllo può assistere, senza diritto di voto e previo regolare invito, alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo esercita, nei casi di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, anche le funzioni di revisione legale e pertanto il componente del detto Organo dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.; esso dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato per una sola volta.

Il suo incarico è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del suo ufficio e salvo comunque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

Art. 27 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci tra i ragionieri o i dottori commercialisti.

Ad esso è demandato il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Esso deve redigere la sua relazione all'Assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di nomina dell'Organo di Controllo con attribuzione della revisione legale, non si fa luogo alla nomina del Revisore dei Conti, salvo quanto diversamente previsto dalla vigente legislazione in materia.

Il suo incarico è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del suo ufficio e salvo comunque il divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

Art. 28 - Divieto di distribuzione di avanzi

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni, associazioni o enti che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche

sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, quali interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post universitaria e ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 29 - Volontari, Collaborazioni e Libri

L'Associazione si avvale prevalentemente della collaborazione volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, e previa delibera motivata del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati e prevedere rimborsi delle spese documentate, nonché avvalersi dell'opera di volontari.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, affidare a professionisti (interni o esterni alla Associazione) mansioni e/o incarichi inerenti il conseguimento delle finalità associative.

Fermo restando il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione anche in maniera indiretta, nel caso in cui l'Associazione si avvalga dei soggetti di cui ai commi precedenti, agli stessi potrà essere rimborsata, dietro presentazione di regolare documentazione nei quali sono dettagliate le singole voci, le spese effettivamente sostenute; inoltre a chi svolge l'attività di volontario si applica l'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione cura la regolare tenuta di tutti i libri prescritti dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Art. 30 - Scioglimento e Devoluzione

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione o in caso di perdita per qualsiasi causa della qualifica di Ente del Terzo Settore, l'Assemblea straordinaria dei soci, ferma restando l'esclusione di ogni finalità lucrativa, nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto su indicazione dell'Assemblea, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale, il tutto in conformità a quanto prescritto dagli articolo 9 e 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 31 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, nonché alle leggi vigenti in materia e comunque a tale Ente applicabile in via interpretativa.

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d'iscrizione nello stesso Registro.

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n. 117/2017 n. 117, e sue successive modifiche ed integrazioni, cesseranno di avere efficacia a far data dalla iscrizione al competente ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sottoscritto:

IMMACOLATA GIARDINELLI

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo)